

## PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

**N° 9/2018 DEL 15 MAGGIO 2018**

### LA FATTURA ELETTRONICA E LE NUOVE REGOLE PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE

L'Agenzia Entrate, in data 30 aprile 2018, con la Circolare n. 8/E e con il provvedimento n. 89757, ha fornito chiarimenti in tema di fatturazione elettronica tra privati, di cessioni di carburanti, di subappalti e ha stabilito le modalità di applicazione dell'e-fattura.

L'obbligo di fatturazione elettronica tra privati è previsto a decorrere dal 1° gennaio 2019, con effetto anticipato al 1° luglio 2018 per le fatture relative alle cessioni di benzina e di gasolio per autotrazione destinati ad essere utilizzati come carburanti per motore nonché relative alle prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica.

In tema di cessione di carburante per autotrazione, nell'ambito dei rapporti tra soggetti passivi e ai fini della detraibilità dell'imposta e della deducibilità del costo, l'emissione della fattura dovrà avvenire in forma elettronica, tramite il Sistema di Interscambio, nel rispetto dei formati e delle relative regole tecniche disposte dall'Agenzia Entrate.

I mezzi di pagamento sono tutti quelli diversi dal denaro contante, e quindi carte di credito, bancomat, carte prepagate, bonifico, assegni, addebiti diretti in conto corrente, ma è altresì ammesso l'utilizzo delle carte nei contratti di "netting" e di buoni carburante o carte prepagate quando la cessione/ricarica sia documentata da fattura elettronica regolata con i mezzi di pagamento descritti.

Non risulterà più obbligatoria l'indicazione del modello e della targa del veicolo, diversamente da quanto era previsto per la "scheda carburante"; rimarrà comunque facoltativo l'inserimento di tali dati ai fini della tracciabilità della spesa e per la riconducibilità ad un determinato veicolo. Per i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo o di impresa l'indicazione della targa sarà quindi comunque un dato fondamentale per poter stabilire e dimostrare la percentuale di deducibilità del relativo costo.

Qualora si effettuino più operazioni, contestualmente o in momenti diversi, che trovano esposizione in un'unica fattura (ad esempio cessione di carburante e intervento di riparazione), la fattura dovrà essere emessa cumulativa di tali operazioni ed in formato elettronico.

Rimane ferma la possibilità di emissione di un unico documento entro il quindicesimo giorno del mese successivo al fine di riepilogare tutte le operazioni avvenute nel mese precedente tra gli stessi soggetti.

Gli obblighi di fatturazione elettronica delle prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto con un'amministrazione pubblica sono anch'essi anticipati al 1° luglio 2018.

L'obbligo troverà applicazioni per i soli rapporti diretti tra il soggetto titolare del contratto e l'amministrazione pubblica, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, escludendo gli ulteriori passaggi successivi.

Si prenda ad esempio l'impresa A che stipula un contratto di appalto con la pubblica amministrazione X ed un (sub)appalto/contratto con B e C per la realizzazione di alcune delle opere. Le prestazioni rese da A ad X saranno necessariamente documentate con fattura elettronica (come oggi già avviene in ragione del Decreto Interministeriale 3 aprile 2013, n. 55) al pari di quelle da B o C ad A (in ragione delle nuove disposizioni e fatte salve le esclusioni prima richiamate).

Al contrario, laddove B e/o C si avvalessero di beni/servizi resi da un ulteriore soggetto (in ipotesi D) per adempiere gli obblighi derivanti dal (sub)appalto/contratto, D resterebbe libero di emettere fatture secondo le regole ordinarie e, dunque, anche in formato analogico (almeno sino al 1° gennaio 2019).

A seguito dell'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica, a partire dal 2019, sarà abolita la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (il cosiddetto "spesometro").

Con riferimento alle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti esteri non stabiliti nel territorio dello Stato, i soggetti IVA italiani dovranno predisporre ed inviare telematicamente un'apposita comunicazione, con le regole determinate nel Provvedimento emanato dall'Agenzia Entrate, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione

## **31 MAGGIO 2018: INVIO DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA E DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE NEL PRIMO TRIMESTRE SOLARE DEL 2018**

Scade il 31 maggio il termine per l'invio della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al primo trimestre 2018; dovranno essere comunicati i dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta.

La trasmissione delle Comunicazioni Dati Fatture emesse e ricevute è, un obbligo introdotto dall'articolo 4 del Decreto Legge n. 193 del 22 ottobre 2016 e a partire dall'esercizio 2018 l'obbligo è trimestrale, salva la facoltà di opzione semestrale.

L'obbligo di comunicare trimestralmente i dati delle liquidazioni IVA periodiche (sia nel caso in cui l'imposta sia liquidata mensilmente che trimestralmente) è stato introdotto già dal 2017.

La Comunicazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato.

Qualora entro la scadenza del 31 maggio vengano presentate più comunicazioni, l'ultima sostituisce le precedenti.

L'omessa, incompleta o infedele Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro.

Per chi non disponesse di un proprio software (gestionale aggiornato alla nuova procedura), l'Agenzia Entrate ha reso disponibile il software Ivp18 che consente la compilazione della comunicazione liquidazioni periodiche IVA.

L'applicazione mediante una serie di domande determina la struttura della comunicazione relativa alla tipologia dell'utente e predispone i quadri per la compilazione. Il software è disponibile gratuitamente sul sito dell'Agenzia Entrate.

In merito all'invio dei dati delle fatture emesse e ricevute nel primo trimestre 2018, si ricorda che il Provvedimento n. 29190/2018 dell'Agenzia Entrate ha aggiornato le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati recependo le modifiche disposte dall'art. 1 ter del DI 148/2017.

L'invio dei dati viene limitato a:

- il numero di partita IVA delle controparti (o il codice fiscale);
- la data e il numero della fattura, bolletta doganale o nota di variazione;
- la base imponibile, l'aliquota e l'imposta;
- la tipologia dell'operazione, nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura, secondo i seguenti codici

<b>Codice</b>	<b>Tipologia dell'operazione</b>	<b>Note</b>
N1	Operazioni escluse	Art. 15 DPR 633/1972
N2	Operazioni non soggette	Operazioni non soggette ad IVA per mancanza di uno o più presupposti d'imposta, ad esempio prestazioni di servizi extra-UE
N3	Operazioni non imponibili	Operazioni tra cui esportazioni o cessione di beni intra-UE
N4	Operazioni esenti	Art. 10 DPR 633/1972
N5	Regime del margine	Il campo imponibile/importo deve riportare il valore comprensivo di IVA
N6	Reverse Charge/Inversione contabile	Operazioni in reverse charge e acquisti intraUE
N7	Operazioni con IVA assolta in altro Stato UE	

È possibile trasmettere i dati del documento riepilogativo per singole fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro (senza la necessità di trasmettere i dati di ogni singola fattura). In questo caso dovranno essere comunicati la partita IVA del cedente o prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive (e del cessionario o committente per le fatture passive), la data e il numero del documento riepilogativo, l'ammontare imponibile complessivo e l'imposta sulla base dell'aliquota applicata.

L'Agenzia Entrate non ha chiarito come operare l'opzione qualora si decidesse di inviare con cadenza semestrale i dati delle fatture emesse e ricevute; si presume che basterà il comportamento concludente.

**INTERESSI DI MORA SU CARTELLE DI PAGAMENTO: IL TASSO SCENDE AL 3,01%**

L'Agenzia Entrate, con un comunicato stampa del 10 maggio 2018, ha reso noto che dal 15 maggio 2018 gli interessi di mora per chi versa in ritardo gli importi richiesti con le cartelle di pagamento scende dal 3,50% al 3,01% su base annua. Chi riceve una cartella di pagamento e, trascorsi 60 giorni dalla notifica non effettua il versamento, è tenuto a pagare gli interessi di mora, calcolati in base all'effettivo ritardo, come prevede l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973.

#### **SPLIT PAYMENT: LE NOVITÀ NELLA CIRCOLARE 9/E SULLA PLATEA DEI NUOVI DESTINATARI**

L'Agenzia Entrate, con la Circolare n 9/E del 7 maggio 2018, ha fornito chiarimenti in merito alle norme introdotte dalla legge n. 172/2017 sul meccanismo della scissione dei pagamenti con riferimento alle operazioni per le quali viene emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2018.

La circolare si concentra sui nuovi soggetti interessati dallo Split Payment; la platea dei destinatari del meccanismo si è infatti estesa:

- agli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- alle fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70% o che comunque siano controllate da soggetti pubblici (è il caso, ad esempio, delle fondazioni attraverso cui gli Ordini professionali realizzano interessi collegati alle professioni che rappresentano);
- alle società controllate direttamente o indirettamente dagli enti sopra elencati e dalle società soggette allo split payment;
- alle società partecipate per una quota non inferiore al 70 per cento da amministrazioni pubbliche e da enti e società soggette allo split payment.

Con la predetta circolare l'Agenzia ha definito l'ambito soggettivo di applicazione dello split payment soffermandosi su due fattispecie particolari, quali quella di quote societarie intestate a una fiduciaria e quella che riguarda le modalità di liquidazione dei compensi dovuti ai consulenti tecnici di ufficio (Ctu) che operano su incarico dell'Autorità giudiziaria.

#### **INIZIA LA "FASE DUE" PER LA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA**

Dal 2 maggio è partita la "fase due" della dichiarazione precompilata, che consentirà ai contribuenti di:

- accettare, modificare ed inviare il modello 730, che consente di ricevere i rimborsi direttamente in busta paga o con la pensione, fino al prossimo 23 luglio;
- modificare il modello Redditi, che però potrà essere trasmesso a partire dal 10 maggio e fino al 31 ottobre.

Le Entrate ricordano che, per coloro che presentano la dichiarazione precompilata direttamente all'Agenzia delle Entrate è possibile, a partire dal 7 maggio, compilare in modo "assistito" i dati relativi agli oneri detraibili e deducibili da indicare nelle sezioni I e II del quadro E.

#### **DICHIARAZIONE CONGIUNTA: OCCORRE LA COMPILAZIONE SEPARATA DA PARTE DEI CONIUGI**

L'Agenzia Entrate, tramite i propri canali social, ha ricordato che per presentare la dichiarazione congiunta, "è necessaria la compilazione separata da parte di ciascuno dei due coniugi".

Inoltre la Corte di Cassazione, con la pronuncia 3181/2018, ha affermato che la presentazione della dichiarazione dei redditi congiunta produce effetti anche sul piano della responsabilità dei coniugi: ciascuno di essi, infatti, è solidalmente responsabile per l'omesso versamento dei tributi dovuti dall'altro.

#### **5X1000: PUBBLICATI GLI ELENCHI PROVVISORI**

L'Agenzia Entrate ha pubblicato sul proprio sito gli elenchi provvisori del cinque per mille 2018 (anno d'imposta 2017) e ricordato il calendario delle scadenze.

Gli elenchi riguardano gli enti del volontariato, gli enti della ricerca scientifica e dell'Università, gli enti della ricerca sanitaria e le associazioni sportive dilettantistiche, che svolgono una rilevante attività di carattere sociale.

Quanto ai prossimi adempimenti, entro il 21 maggio 2018 dovranno essere presentate all'Agenzia Entrate le richieste di correzione di errori di iscrizione negli elenchi provvisori degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche. Il 25 maggio saranno pubblicati gli elenchi aggiornati e entro il 2 luglio 2018 dovranno essere inviate all'Agenzia Entrate le dichiarazioni sostitutive da parte degli enti del volontariato e, all'Ufficio del Coni territorialmente competente, da parte delle associazioni sportive dilettantistiche, per i nuovi iscritti del 2018 che non sono presenti nell'elenco permanente degli iscritti.

#### **IL BONUS RICERCA DEVE ESSERE INDICATO IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI**

La Corte di cassazione con l'ordinanza n. 10029 del 24 aprile, ha stabilito che il credito di imposta istituito per incentivi alla ricerca scientifica è indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo nel corso del quale il beneficio è concesso.

Il contribuente che ha ommesso tale indicazione perde il beneficio.

## **STUDI DI SETTORE: IL CASSETTO FISCALE INTEGRATO CON I DATI DEL QUINQUENNIO 2012-2016**

L'Agenzia Entrate, con un comunicato stampa del 7 maggio 2018, ha segnalato che il prospetto riepilogativo del cassetto fiscale, contenente le informazioni più importanti relative agli studi presentati nei precedenti periodi d'imposta, è stato integrato con i dati e le notizie relative al quinquennio 2012-2016.

Il contribuente avrà quindi la possibilità di consultare i principali dati dichiarativi relativi agli studi di settore e, nel caso in cui riscontri errori o omissioni, potrà regolarizzare la propria posizione.

Sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, nel percorso Home - Imprese - Dichiarazioni - Studi di Settore, Parametri, ISA - Studi di settore, è possibile consultare la tempistica con la quale sono messi a disposizione dei contribuenti e degli intermediari i dati, gli elementi informativi e i software di supporto relativi agli studi di settore, previsti dal provvedimento del 18 giugno 2015.

## **PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO DEL LAVORO**

**N° 9/2018 DEL 15 MAGGIO 2018**

### **TUTELA DEL LAVORO AUTONOMO NON IMPRENDITORIALE**

[Legge 22 maggio 2017 n. 81, INPS, Circolare 11 maggio 2018 n.69](#)

La legge 22 maggio 2017, n. 81, recante "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato", disciplina al Capo I, dall'articolo 1 all'articolo 17, la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale.

In questa legge è disciplinato ex novo l'utilizzo delle prestazioni d'opera di cui all'articolo 2222 c.c., sia sotto forma di prestazione occasionale sia di collaborazione coordinata e continuativa etero-organizzata sia di titolare di partita IVA. Il legislatore ha previsto per i lavoratori interessati "un sistema di diritti e di welfare moderno capace di sostenere il loro presente e tutelare il loro futuro", come sottolineato nella Relazione di presentazione del D.D.L. n. 2233 al Senato.

L'articolo 1 della legge n. 81/2017 estende l'ambito di applicazione della nuova normativa ai rapporti di lavoro autonomo di cui al Titolo III, libro V, del Codice Civile. Pertanto, sono considerate innanzitutto le prestazioni lavorative da lavoro autonomo, così come definito dall'articolo 2222 c.c., cioè quei rapporti nei quali il soggetto si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti di un committente. Sono, inoltre, interessate le professioni intellettuali (art. 2229 c.c.), il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale (art. 2230 c.c.) e i rapporti destinatari di disciplina speciale.

Il comma 2 del citato articolo 1 esclude esplicitamente dai soggetti destinatari gli imprenditori, compresi i "piccoli imprenditori". Ne consegue, quindi, che rientrano nell'ambito di applicazione della legge le professioni intellettuali "regolamentate", per le quali è prevista l'iscrizione ad un albo, e le professioni intellettuali "non regolamentate".

**Collaborazioni coordinate e continuative.** L'articolo 15, comma 1, della legge n. 81/2017, ha modificato l'articolo 409, n. 3, del c.p.c. relativamente alla nozione giuslavoristica di collaborazione coordinata e continuativa. Nello specifico, la norma ha chiarito il concetto del termine "coordinata", stabilendo che la collaborazione è tale quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il prestatore organizza in modo autonomo l'attività lavorativa. Sotto il profilo sia fiscale sia previdenziale la nozione di collaborazione coordinata e continuativa non è stata modificata, pertanto sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/95, relativa alla istituzione della Gestione separata, e all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del Testo Unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917/1986).

**Tutele previdenziali.** Il dettato normativo prevede disposizioni di tutela previdenziale a favore di tutti i lavoratori non legati da un vincolo di subordinazione la cui attività, anche se svolta in modo continuativo presso un committente, è autonoma e non organizzata in forma di impresa.

In particolare, si evidenziano le seguenti tutele:

- l'articolo 7 prevede l'ampliamento dei requisiti contributivi per l'accesso all'indennità di disoccupazione (c.d. Dis-coll) ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e ai dottorandi di ricerca e assegnisti (cfr. le circolari n. 115 del 19 luglio 2017 e n. 122 del 28 luglio 2017);
- l'articolo 8 prevede per gli iscritti alla Gestione separata (non titolari di pensione o assicurati presso altra contribuzione previdenziale obbligatoria) disposizioni in materia di congedo parentale pari a sei mesi complessivi;
- per tutti gli iscritti alla Gestione separata prevede altresì l'equiparazione alla degenza ospedaliera dei periodi di malattia, certificata come conseguenza a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche o di gravi patologie cronic-degenerative inaggravanti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100%;
- l'articolo 13 modifica la previsione dell'astensione obbligatoria per le lavoratrici autonome iscritte alla gestione separata, novellando l'articolo 64, comma 2, del D.lgs n. 151/2001;
- l'articolo 14, comma 1 prevede la sospensione, senza diritto al corrispettivo, del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare; il seguente comma 2 prevede, in caso di maternità, la possibilità di sostituzione delle lavoratrici autonome da parte di altri lavoratori autonomi di fiducia delle lavoratrici stesse, in possesso dei necessari requisiti professionali, nonché dei soci, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della

lavoratrice e del suo sostituto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5, del Testo Unico di cui al D.lgs n. 151/2001.

**Sospensione dei versamenti contributivi per malattia o infortunio grave.** L'articolo 14 della legge n. 81/2017, articolato in tre commi, prevede specifiche forme di tutela nel caso di rapporti di lavoro svolti in modo continuativo, durante i quali è possibile l'insorgere di eventi che non permettono la normale attività lavorativa. In particolare, il comma 3 introduce la possibilità, nel caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre sessanta giorni, di sospendere il versamento contributivo. La sospensione del versamento contributivo opera per l'intera durata della malattia o dell'infortunio fino ad un massimo di due anni. Al termine della sospensione, il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione.

## **GESTIONE COMMERCianti E AMMINISTRATORE DI SRL**

[Corte di Cassazione, Ordinanza 4 maggio 2018 n. 10763](#)

La Corte di Cassazione ha stabilito che l'amministratore di una società va iscritto anche alla gestione commercianti presso l'Inps solo se lavora in azienda con carattere di abitudine e prevalenza. I giudici della Suprema Corte hanno evidenziato come l'iscrizione sia dovuta esclusivamente qualora l'amministratore si ingerisca in maniera rilevante nel ciclo produttivo dell'impresa stessa, attraverso un apporto personale.

*Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.*  
*Cordiali saluti.*

*Studio Bergamini Associati*